

OGGETTO: Aggiornamento del contributo di concessione relativo all'edilizia residenziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Con delibera consiliare n. 16 del 28.02.2002 si è proceduto ad approvare il nuovo regolamento per l'applicazione del contributo di concessione redatto ai sensi della L.P. 05.09.1991, n. 22 e ss.mm. nel testo composto da n. 12 articoli, allegato alla citata delibera;

Con delibera consiliare n. 55 del 19.12.2005 è stato modificato con riferimento alla tariffa residenziale;

Con l'entrata in vigore della Legge Provinciale n. 15 di data 04.08.2015 "legge provinciale per il governo del territorio 2015", divenuta esecutiva il 12.08.2015, si stabilisce all'art. 87, comma 1, che il contributo di concessione è richiesto per la realizzazione di interventi che comportano un aumento del carico urbanistico ed è commisurato al costo di costruzione e all'incidenza delle spese di urbanizzazione. I comuni possono fissare la percentuale da applicare al costo medio di costruzione per la determinazione del contributo di concessione in una misura compresa tra il 5 e 8 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi del comma 3 , lettera d) per gli interventi di recupero individuati ai sensi dell'art. 77 , comma 1 lettera da a) ad e) ed in misura compresa tra il 15 e il 20 per cento del medesimo costo per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'art. 77 comma 1, lettera g).

L'art. 122, comma 5, della l.p. 15/2015 stabilisce che fino alla determinazione da parte dei comuni del contributo di costruzione si applica il contributo del 5 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi dell'art.87, comma3, lettera d), per gli interventi di recupero individuati dall'art. 77, comma 2, e il contributo del 20 per cento del medesimo costo, per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'art. 77, comma 1, lettera g).

Con delibera della Giunta Provinciale n. 916 dd 09/06/2014 è stata predisposta la "tabella – funzioni, costo di costruzione e contributo di concessione".

Il costo medio di costruzione per ciascuna categoria di intervento è definito con delibera della Giunta Provinciale nel rispetto dei criteri individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, ai sensi del comma 3 e 5 dell'art. 87 lp 15/2015.

La nuova legge urbanistica dispone quindi che la misura percentuale da applicare al costo medio di costruzione non è più riferita alla singola categoria tipologico funzionale bensì al tipo di intervento, distinguendo tra interventi di recupero e ristrutturazione e le nuove edificazioni.

Evidenziato che, come sopra citato :

- la misura percentuale del costo medio di costruzione, per tutte le categorie per le quali vengano svolti gli interventi di recupero e ristrutturazione può variare dal 5 all'8 per cento.
- la misura percentuale del costo medio di costruzione per tutte le categorie per le quali vengano svolti gli interventi di nuova costruzione può variare dal 15 al 20 per cento.

Constatato che la nuova legge 15/2015, all'art. 122 comma 5, stabilisce che le modifiche sulle percentuali di applicazione vengano introdotte nel regolamento edilizio comunale.

Preso atto che la legge provinciale 15/2015 definisce ora il contributo di concessione come "contributo di costruzione".

Dato atto che, secondo la normativa precedente, le percentuali di applicazione del costo medio di costruzione sono riferite al regolamento comunale per l'applicazione del contributo di concessione, si ritiene per ora più opportuno aggiornare tale regolamento con le nuove percentuali, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della nuova legge 15/20015 o del regolamento urbanistico-edilizio comunale.

Per quanto sopra detto, tenuto conto della situazione economica attuale, si propone di stabilire una percentuale da applicare al costo medio di costruzione per tutte le categorie tipologico funzionali, per le quali vengano svolti gli interventi di recupero e ristrutturazione del 5% - e del 16% del costo medio di costruzione, per tutte le categorie per le quali vengano svolti gli interventi di nuova costruzione, abrogando l'art. 2 comma 3 e modificando l'art. 2 commi 4, come di seguito riportato:

“4. Il contributo di concessione è commisurato ad una percentuale da applicare al costo medio di costruzione per tutte le categorie tipologico funzionali in base al tipo di intervento corrispondente:

- ✓ Per interventi di recupero e ristrutturazione all'5%.(max 8%)
- ✓ Per interventi di nuova costruzione al 16%.”(max 20%)

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e ss.mm.ii. e precisamente:

che in data 07.11.2016 il Responsabile del Servizio Tecnico proponente il provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta “.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to geom. Franco Voltolini

che in data 07.11.2016 il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta “.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to rag. MARA CASAGRANDA

Visti:

- ✚ il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comune della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (DPRReg 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal DPRReg 03.04.2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla LR 02.05.2013 n. 3 e dalla LR 09.12.2014 n. 11;
- ✚ il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, (DPGR 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal DPRReg 01.02.2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla LR 05.02.2013 n. 1 e dalla LR 09.12.2014 n. 11;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 12 consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta

D E L I B E R A

1. di abrogare, per quanto esposto in premessa, l'art. 2 comma 3 del regolamento comunale per l'applicazione del Contributo di concessione vigente;
2. di approvare, per i motivi e nei modi riportati in premessa, le modificazioni all'art. 2 comma 4 del regolamento comunale per l'applicazione del Contributo di concessione vigente, in attuazione a quanto disposto della legge urbanistica n. 15 di data 04.08.2015, come di seguito:

“Il contributo di concessione è commisurato ad una percentuale da applicare al costo medio di costruzione per tutte le categorie tipologico funzionali in base al tipo di intervento corrispondente:

- ✓ Per interventi di recupero e ristrutturazione all'5%.
- ✓ Per interventi di nuova costruzione al 16%.”

1. DI DICHIARARE, a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 12 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico, approvato con DPRReg 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii., al fine di rendere operativa la presente delibera in tempi brevi.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.;*
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- c) in alternativa alla lett. b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*